

CLAUSOLA PER ARBITRATO AMMINISTRATO (RAPIDO O ORDINARIO) COMMERCIALE

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

NOTA: Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l'arbitrato ordinario sia di equità o che l'arbitrato rapido sia di diritto, salvi i limiti di legge. Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000,00 euro; le parti possono prevedere sia l'arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l'arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206 del 6/9/2005 e s.m.i.).

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA (PER STATUTI SOCIETARI)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

NOTA: Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Anche per l'arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l'arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido anche per controversie di valore superiore ai 150.000,00 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.